

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area: PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G09620 del 14/08/2020

Proposta n. 12637 del 12/08/2020

Oggetto:

Decreto 3 febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura". Determinazione n.G06649 del 8/6/2020. Riconoscimento organismi di consulenza aziendale in agricoltura Regione Lazio. Rigetto istanza presentata dalla Società ASTREA Srl.

OGGETTO: Decreto 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura”. Determinazione n.G06649 del 8/6/2020. Riconoscimento organismi di consulenza aziendale in agricoltura Regione Lazio. Rigetto istanza presentata dalla Società ASTREA Srl.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Su proposta del Dirigente dell'Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale” e ss. mm. ii;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii;

VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013 concernente “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art.26;

VISTA la D.G.R. n. 211 del 07/05/2018, con cui viene conferito all'Ing. Mauro Lasagna l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca”, ora denominata “Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca”;

VISTO l'Atto di Organizzazione n.G04298 del 9 aprile 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area "Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo" della Direzione Regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca” alla dott.ssa Agnese Gnassi ed il successivo contratto sottoscritto in data 27 maggio 2019;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 485/2008;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 651/2014 e 702/2014 ABER della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, recante disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

VISTO il Decreto ministeriale 23 gennaio 2015, n. 180, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;

VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare l'art. 1-ter, relativo all'istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed in particolare l'art. 7, riguardante l'obbligo della formazione continua;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014, n. 35, con il quale è stato adottato il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

VISTO il Decreto 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2016;

VISTA la Legge 28 luglio 2016, n. 154 "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale" (GU Serie Generale n.186 del 10-08-2016);

VISTA la Circolare del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale del MIPAAF n. 2306 del 13/06/2016 “sistema di consulenza aziendale in agricoltura (art. 1-ter, D.L. n. 91 del 2014, conv. in legge n. 116 del 2014). Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto allo svolgimento delle attività di consulenza”;

VISTA la determinazione n.G06649 del 8/6/2020 avente ad oggetto “Articolo 9 del Decreto 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura”. Adozione disposizioni applicative e modulistica per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura”.

CONSIDERATO che gli organismi di consulenza aziendale in agricoltura, riconosciuti ai sensi del Decreto 3 febbraio 2016, promuovono l’attivazione di servizi di consulenza rivolti agli agricoltori, ivi compresi i giovani agricoltori che si insediano la prima volta, per migliorare la gestione

sostenibile e la performance economica e ambientale dell'azienda e dell'impresa;

CONSIDERATO che il Decreto 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura” ha stabilito le disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall'art. 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

TENUTO CONTO che l'art. 5 del citato Decreto 3 febbraio 2016 “Modalità di accesso al sistema di consulenza aziendale in agricoltura” testualmente prevede che:

- possono accedere al sistema di consulenza aziendale gli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo, che contemplino, tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale e che dispongano di uno o più consulenti, dotati di adeguate qualifiche e regolarmente formati, ai sensi dell'art. 4, in almeno uno degli ambiti di consulenza di cui all'allegato 1, che non siano in posizioni di incompatibilità secondo i principi di cui all'art. 3, comma 1;
- possono accedere al sistema di consulenza, quali organismi privati di consulenza aziendale, le imprese, costituite anche in forma societaria, le società e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale;
- le regioni e le province autonome, competenti con riferimento alla sede legale degli organismi privati di consulenza aziendale, provvedono al loro riconoscimento previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e ai commi 1 e 2 del presente articolo.;
- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute e le regioni e le province autonome provvedono al riconoscimento degli organismi pubblici di consulenza aziendale ovvero degli enti pubblici istituzionalmente competenti, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo;
- le Regioni e le Province autonome si impegnano ad assicurare che nel loro territorio, in esito alle attività di riconoscimento degli organismi di consulenza di cui al presente articolo, sia operante un'offerta di consulenza in tutti gli ambiti di consulenza di cui all'allegato 1, compatibilmente con i fabbisogni rilevati, le specificità di ciascun territorio e la disponibilità di risorse finanziarie;

CONSIDERATO, pertanto, che sulla base del predetto dettato legislativo spetta alla Regione Lazio il riconoscimento degli organismi pubblici e privati di consulenza aziendale aventi sede legale sul proprio territorio, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti nel medesimo Decreto;

RITENUTO che, con Determinazione n.G06649 del 8/6/2020 avente ad oggetto: “Articolo 9 del Decreto 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura”. Adozione disposizioni applicative e modulistica per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura”, è stata adottata la seguente documentazione:

- Allegato 1 “Disposizioni applicative per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura ai sensi dell'art. 9 del Decreto 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura”;
- Allegato 2 “Tabella di correlazione ambiti di consulenza con titoli di studio”;
- Allegato 3 “Modello A – Richiesta di riconoscimento”;
- Allegato 4 “Modello B – Dichiarazione sostitutiva del Tecnico”;

RITENUTO che all'art 4 dell'Allegato 1 alla determinazione n.G06649 del 8/6/2020 “Soggetti richiedenti” è testualmente previsto che:

“Possono presentare richiesta di riconoscimento gli Organismi pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del Decreto 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura” e all'art. 6 del presente atto.

Possono accedere al sistema di consulenza:

- organismi privati di consulenza aziendale, le imprese, costituite anche in forma societaria, le società e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale. Rientrano tra i prestatori di servizi di consulenza privati anche

i liberi professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza. Non è previsto il riconoscimento di soggetti costituiti in forme associative temporanee (A.T.I. o A.T.S.);

- organismi pubblici ovvero Enti pubblici istituzionalmente competenti, in ambito agricolo, zootecnico, forestale e dello sviluppo rurale.”

CONSIDERATO che all’art.8 dell’Allegato 1 alla determinazione n.G06649 del 8/6/2020 “Modalità istruttorie e di riconoscimento”, sono state dettagliatamente descritte le fasi e le attività del procedimento istruttorio per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura ai sensi del Decreto 3 febbraio 2016;

CONSIDERATO che, il medesimo art. 8 (punto 2) dell’Allegato 1 prevede che Il Direttore della Direzione regionale competente, con apposito provvedimento:

- a) individua e incarica i funzionari responsabili delle istruttorie delle domande di riconoscimento, anche mediante l’istituzione di apposito gruppo di lavoro;
- b) approva le richieste di riconoscimento degli Organismi di consulenza;
- c) rigetta le domande di riconoscimento non ammissibili con l’indicazione delle motivazioni;

RITENUTO che con determinazione G07695 del 1/7/2020 si è proceduto a costituire un gruppo di lavoro per le attività istruttorie e di riconoscimento, previste all’art.8 dell’allegato 1 alla determinazione n.G06649 del 8/6/2020, delle richieste pervenute;

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito all’art.8 (punto 1) dell’allegato 1 alla determinazione n.G06649 del 8/6/2020, l’istruttoria tecnico – amministrativa delle istanze pervenute viene effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione al protocollo regionale, salvo eventuale sospensione dei termini del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO, inoltre, che, secondo quanto stabilito all’art.8 (punto 3 lett. b) dell’allegato 1 alla determinazione n.G06649 del 8/6/2020, l’istruttoria delle domande:

- attiene al controllo sulla documentazione prevista relativa ai requisiti professionali del soggetto proponente;
- il controllo delle dichiarazioni di autocertificazione viene effettuato a norma dell’art. 71 del DPR 445/2000;
- a conclusione della fase istruttoria, per ogni domanda, viene redatto un verbale finale di istruttoria dal funzionario o dal gruppo di lavoro incaricato dell’istruttoria;

CONSIDERATO, infine, che, secondo quanto stabilito all’art.8 (punto 3 lett.c), dell’allegato 1 alla determinazione n.G06649 del 8/6/2020, sulla base delle sopracitate risultanze istruttorie, il Direttore della direzione regionale agricoltura, provvede, con proprio atto, a riconoscere o negare il soggetto richiedente quale Organismo di consulenza.;

VISTA l’istanza di riconoscimento quale organismo di consulenza aziendale in agricoltura presentata dalla società **ASTREA Srl**, con sede legale in Via Eugenio Montale,10 – Fondi, (LT), P.IVA 02590000598, acquisita al protocollo della Direzione Regionale Agricoltura con n. **0560828** del **26/06/2020**;

VISTA la nota regionale prot. n. **0563509**.del **26/06/2020**.con la quale è stata data comunicazione di avvio del procedimento amministrativo , ai sensi della Legge n.241/1990, art. 7;

CONSIDERATO che a seguito dell’istruttoria tecnico – amministrativa svolta dal suddetto gruppo di lavoro, risultante dal verbale istruttorio e dalla documentazione versata in atti, il predetto soggetto richiedente è risultato non essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento quale organismo di consulenza aziendale in agricoltura, per le seguenti motivazioni:

- ai sensi dell’art. 6 “Requisiti per la richiesta di riconoscimento degli Organismi pubblici e privati” delle disposizioni applicative (All. 1 Determinazione N. G06649 del 08/06/2020) la domanda non è ammissibile in quanto lo statuto della Società non contempla, tra le proprie

finalità statutarie, le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico e forestale;
- ai sensi dell'Art. 7 delle disposizioni applicative risulta mancante la seguente documentazione:

- **Mod.B – Dichiarazione sostitutiva di tutti i componenti dello staff tecnico (Allegato 4 della Determinazione N. G06649 del 08/06/2020);**
- **copia del contratto di locazione/titolo di proprietà/comodato, del certificato destinazione d'uso della sede;**
- **curricula vitae incompleti dei tecnici: Chiara Di Sarro (senza firma), Maria Silvia Marrocco (manca data e firma), Cristiana Di Sarro e Federica Toscano non risultano aggiornati.**

VISTA la nota regionale prot. n.0631942 del 16/07/2020 con la quale è stato comunicato al suddetto soggetto richiedente il preavviso di rigetto della istanza di riconoscimento, indicando il termine a disposizione degli istanti per la presentazione per iscritto di osservazioni eventualmente corredate da documenti ai sensi dell'art.10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, essendo decorso inutilmente il termine sopra indicato, per le motivazioni sopra esposte, l'istanza di riconoscimento quale organismo di consulenza aziendale in agricoltura presentata dalla società **ASTREA Srl**, con sede legale in Via Eugenio Montale,10 – Fondi, (LT), P.IVA **02590000598** deve essere rigettata,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

il rigetto della istanza di riconoscimento quale organismo di consulenza aziendale in agricoltura ai sensi del Decreto 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura” e della determinazione n.G06649 del 8/6/2020, presentata dalla società **ASTREA Srl**, con sede legale in Via Eugenio Montale,10 – Fondi, (LT), P.IVA **02590000598**.

Gli atti relativi al presente procedimento per eventuale richiesta di accesso sono disponibili presso l'Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo.

Avverso il presente atto è ammesso, alternativamente:

- 1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 2) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it canale: agricoltura – atti amministrativi.

Il presente atto verrà, inoltre, notificato al soggetto richiedente

Non ricorrono le condizioni di cui al D. Lgs. n.33/2013 art. 26.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Mauro Lasagna